

IL PASSEPARTOUT PER LAVORARE A SCUOLA

Obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19

Le indicazioni della UIL Scuola

PREMESSA

Con l'inizio dell'anno scolastico e sino alla data del 31 dicembre 2021, è stato introdotto l'obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde per tutto il personale della Scuola necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Ministero, alla vigilia dell'apertura ufficiale dell'anno scolastico, non sapendo ancora dare indicazioni gestionali sull'utilizzo del green pass a scuola, si limita, con la nota n. 1260 del 30 agosto 2021, a dare informazioni e suggerimenti.

Come volevasi dimostrare, il problema è in capo alle scuole che stanno facendo a gara per trovare procedure che limitino le responsabilità e diano una parvenza di gestione organica.

Come ormai si evince, la nota è una sorta di autocertificazione di impotenza, in quanto nel coacervo di contraddizioni normative, serve qualcuno o qualcosa che esca dal pantano in cui si è cacciato: il sistema del green pass non è adatto alla scuola che non è né una pizzeria, né un teatro, né un sistema di trasporti. Non ci sono avventori, ma lavoratori che meritano rispetto e certezze dei propri diritti.

Invece, assistiamo alla cocciuta contrapposizione ideologica voluta da alcuni settori politici e sindacali che ne dovranno assumere le rispettive responsabilità. Bocciando, con una capriola politica, il protocollo di intesa sottoscritto con i sindacati che consentiva l'utilizzo per entrare a scuola dei tamponi, magari a basso costo come quelli salivari, con oneri a carico delle scuole che hanno le risorse per farlo, avremmo non risolto il problema, ma almeno avviato l'anno scolastico.

Attendiamo il DPCM necessario perché con l'attuale quadro normativo, la questione è inapplicabile e quindi ingestibile. Non risolvibile neanche ricorrendo alla buona volontà che è la speranza riposta dal ministero per il riavvio del nuovo anno scolastico che avrebbe bisogno di scelte e soluzioni e non di consigli.

Di seguito, ciò che prevede il Ministero (in sintesi) e le nostre indicazioni per poter continuare a lavorare a scuola in attesa di una maggiore chiarezza sull'applicazione della carta verde fornendo proposte di ragionevolezza anche per chi si trova privo della certificazione verde anche per ragioni non dipendenti dalla propria volontà.

Certificazione verde COVID-19 e relativa validità temporale

- ✓ somministrazione della prima dose di vaccino

validità: dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;

- ✓ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo

validità: nove mesi;

- ✓ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2

validità: sei mesi;

- ✓ effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

validità: quarantotto ore.

Soggetti esentati

Specifica condizione è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, "esentati dalla vaccinazione", sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo.

App "VerificaC19" – procedura ordinaria di controllo - le modalità

Il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile.

La verifica avviene con le seguenti modalità:

- 1.** su richiesta del **Dirigente scolastico o suo delegato**, l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
- 2.** l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;**
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;**
 - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.**
- 3.** in caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

I limiti della procedura di controllo

Lo stesso ministero riconosce per tale procedura il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio la diversa durata della certificazione (da 9 mesi a 48 ore). Durata che non è rilevabile dalla scansione del QRCode. Nella nota n. 1260 del 30 agosto 2021, infatti, il MI testualmente scrive che in relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei

momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione.

La nota ministeriale conclude promettendo di velocizzare le operazioni richieste attraverso l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale e il Sistema informativo nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica di Certificazioni verdi covid-19 (dgc). Il problema è che per l'adozione di tale procedura, destinata al personale delle istituzioni scolastiche statali, è richiesto uno specifico intervento normativo, atto a consentirne l'utilizzo nel rispetto della protezione dei dati personali.

LE NOSTRE INDICAZIONI

▪ **QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA?**

Il Dirigente scolastico è il responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel contempo è partecipe di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 - comma 2 - del D.lgs. 81/08), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

In capo al Dirigente scolastico vi è l'obbligo della valutazione dei rischi e l'introduzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui l'RSPP ne è il responsabile. La valutazione dei rischi è un processo di individuazione dei pericoli e quindi, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo le probabilità e i danni conseguenti a potenziali infortuni e malattie professionali.

▪ **QUAL È IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO?**

Contrattazione integrativa: L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro è oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa tra le RSU, le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto e il dirigente scolastico (art. 22 comma 4 lettera c1 CCNL 2016-18);

Confronto: La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out è oggetto di confronto tra le RSU, le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto e il dirigente scolastico (art. 22 comma 8 lettera b4 CCNL 2016-18).

Informazione: Per entrambi, il dirigente scolastico deve fornire l'informazione (art. 5 del CCNL 2016-18), che è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti, alla RSU e alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 2016/18.

In particolare, l'art. 5 del predetto CCNL dispone che *“L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte”*. Inoltre, che *“...l’informazione ... è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico”*.

▪ **QUALI SONO LE CERTIFICAZIONI VERDI DA PRESENTARE IN BASE AL DECRETO LEGGE?**

Si ricorda che anche il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 è strumento idoneo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Ha una validità di quarantotto ore dall'esecuzione del test e a nostro avviso il lavoratore sulla base del protocollo sottoscritto con il Ministero ha diritto al rimborso del costo sostenuto.

PERTANTO, DOVRÀ ESSERE CONSERVATA LA RICEVUTA DI SPESA PER RICHIEDERNE IL RIMBORSO (VEDI MODELLI ALLEGATI).

▪ **COSA ACCADE SE NON SONO IN POSSESSO DI UNA CERTIFICAZIONE VERDE O MI RIFIUTO DI PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE VERDE?**

In tal caso la norma prevede che si è considerati assenti ingiustificati e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

▪ **PER QUANTO TEMPO VIENE SOSPESO IL SERVIZIO E LA RETRIBUZIONE?**

Il termine di sospensione si interrompe con il possesso e la presentazione della carta verde.

▪ **SONO TENUTO A COMUNICARE PREVENTIVAMENTE LA MIA SITUAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO?**

Il lavoratore non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione preventiva e/o successiva al dirigente scolastico. L’accertamento dovrà avvenire quotidianamente sulla base del proprio orario di servizio.

▪ **PUÒ ESSERE APPLICATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA?**

La sanzione amministrativa verrebbe applicata in caso di assenza ingiustificata conseguente al mancato possesso e/o alla mancata presentazione della certificazione verde.

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

La norma richiamata in realtà nulla ha a che vedere con il rapporto di lavoro ma è relativa all’accesso ai servizi pubblici quali palestre, ristoranti, cinema e altro. Per tale fattispecie la sanzione viene prevista qualora l’avventore sia stato trovato all’interno del locale privo della certificazione verde.

Nel caso di specie la sanzione verrebbe applicata quale conseguenza dell'assenza ingiustificata e non in caso di erogazione in presenza del servizio scolastico. Questo dovrebbe comportare una registrazione dei soggetti privi di certificazione verde, atto che si pone in aperto contrasto con la normativa sulla privacy.

SI RITIENE CHE LA NORMA PER COME FORMULATA NON SIA APPLICABILE AL PERSONALE DELLA SCUOLA.

▪ ***IL LAVORATORE È OBBLIGATO AD ACCETTARE LA DELEGA?***

L'attività di controllo delegata dal dirigente scolastico non rientra tra i compiti contrattualmente previsti, pertanto, non vi è alcun obbligo di accettare tale delega.

Inoltre, per il conferimento della delega il lavoratore, deve essere preventivamente formato ed informato di tutte le implicazioni e delle responsabilità derivanti dall'accettazione della stessa delega. Il verificatore in ogni caso non potrebbe effettuare un lavoro di raccolta dei dati del soggetto verificato potendo unicamente vietare l'accesso ai locali della scuola.

Questo comporta, che non può comunicare alcun dato al dirigente scolastico in merito alle verifiche effettuate anche qualora fosse richiesto dallo stesso dirigente.

NON VI È DUNQUE ALCUN OBBLIGO DI ACCETTARE LA DELEGA DA PARTE DEL PERSONALE.

▪ ***COSA POSSO FARE SE MI VIENE IMPEDITO L'INGRESSO AI LOCALI DELLA SCUOLA PER SVOLGERE LA MIA ATTIVITÀ LAVORATIVA IN QUANTO PRIVO DI UNA CARTA VERDE VALIDA PER RAGIONI DIVERSE?***

Il primo adempimento necessario è quello di comunicare per iscritto al dirigente scolastico la propria disponibilità a svolgere l'attività lavorativa anche da remoto facendo uso agli strumenti di lavoro utilizzati sino ad oggi, ovvero comunicare la propria disponibilità a svolgere diversa attività lavorativa. La comunicazione può essere effettuata tramite mail ordinaria, pec o tramite l'invio di un telegramma (vedi modelli allegati).

▪ ***QUALORA NON SIA ANCORA IN POSSESSO DI UNA CARTA VERDE VALIDA POSSO CHIEDERE DI ESSERE CONSIDERATO ASSENTE PER MALATTIA?***

La normativa non disciplina questa ipotesi di soluzione, in tal caso verrebbe applicata la normativa generale con tutte le prescrizioni anche in relazione alla reperibilità nelle fasce orarie previste dalla legge e dalla necessità della relativa certificazione medica.

QUALORA NON SIA ANCORA IN POSSESSO DI UNA CARTA VERDE PER RAGIONI NON DIPENDENTI DALLA MIA VOLONTÀ COSA POSSO FARE?

Dovrà comunicare per iscritto al dirigente scolastico la propria disponibilità a svolgere l'attività lavorativa spiegando le ragioni che impediscono di poter presentare la carta verde (vedi modelli allegati).

Resta ferma la nostra rivendicazione di accesso a scuola tramite tampone pagato dalla scuola, pertanto vi alleghiamo un fac – simile per rivendicare il rimborso del costo dei tamponi.

FAC-SIMILE

1° CASO: RICHIESTA RIMBORSO COSTO TAMPONE RAPIDO

Al Dirigente Scolastico

Oggetto: RICHIESTA RIMBORSO COSTO TAMPONE RAPIDO

Il sottoscritto _____ in servizio presso l'Istituto con la qualifica di _____ dovendo esibire e possedere una carta verde in forza del decreto legge 111/2021, ha utilizzato lo strumento del tampone rapido così' come previsto dalla norma.

Pertanto, in forza del protocollo sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali e il Ministero in data 14 agosto 2021 n. 21, chiede il rimborso del costo del tampone (o dei tamponi rapidi effettuati).

Avverte che in mancanza di un positivo riscontro e decorsi inutilmente 10 giorni si vedrà costretto a tutelare il proprio diritto nelle competenti sedi.

Firma

2° CASO: RELATIVO ALLA MANCANZA DI UNA CARTA VERDE PER RAGIONI DIVERSE DEL LAVORATORE.

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il sottoscritto _____ in servizio presso l'Istituto con la qualifica di _____ non essendo in possesso di una carta verde in forza del decreto legge 111/2021, mi è stato impedito in data odierna di accedere ai locali della scuola.

Si comunica che il mancato svolgimento della propria prestazione professionale non è dipeso dalla propria volontà in quanto si è presentato regolarmente al lavoro e con la presente, per altro, mette a disposizione della Scuola la propria forza lavoro per lo svolgimento dell'attività lavorativa nei modi e delle forme che il Dirigente Scolastico vorrà indicare dichiarando la propria disponibilità anche a svolgere funzioni e mansioni diverse.

Pertanto, mi riservo di agire per la tutela dei miei diritti

Salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione.

Firma

3° CASO: RELATIVO ALLA MANCANZA DI UNA CARTA VERDE PER UN ERRORE DEL SISTEMA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI.

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il sottoscritto _____ in servizio presso l'Istituto con la qualifica di _____ non essendo in possesso di una carta verde in forza del decreto legge 111/2021, mi è stato impedito in data odierna di accedere ai locali della scuola.

Si comunica che il mancato svolgimento della propria prestazione professionale non è dipeso dalla propria volontà in quanto si è presentato regolarmente al lavoro e con la presente, per altro, mette a disposizione della Scuola la propria forza lavoro per lo svolgimento dell'attività lavorativa nei modi e delle forme che il Dirigente Scolastico vorrà indicare dichiarando la propria disponibilità anche a svolgere funzioni e mansioni diverse.

Dichiara che la mancanza della carta verde non è dipeso dalla propria volontà ma responsabilità dei soggetti deputati al rilascio.

Pertanto, mi riservo di agire per la tutela dei miei diritti

Salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione.

Firma